

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

Catania, lì 20/11/2026
Prot. 29869/2026

A tutti gli Avvocati iscritti all'Albo

Agli Avvocati iscritti nell'elenco
dei difensori d'ufficio

Oggetto: Trattamento sanitario obbligatorio – difesa tecnica nel giudizio di convalida e di proroga – Corte costituzionale, sentenza n. 157/2026 – linee guida del Tribunale di Catania.

Gentili Colleghe e Colleghi,

con la sentenza n. 157/2026, depositata il 2 ottobre 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 35 Legge 23/12/1978, n. 833, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, e della sua eventuale proroga, si svolga con le garanzie difensive (http://www.cortecostituzionale.it/stampa-pdf-pronuncia/2026/157).

Solo la difesa tecnica obbligatoria - ha osservato la Corte - assicura a ogni persona l'assistenza professionale nel momento in cui subisce una coazione fisica autoritativa, a prescindere dalle forme in cui il suo disagio psichico si manifesti e dalla sua condizione economica e sociale.

L'integrazione normativa diretta a emendare il vizio riscontrato è così specificata in sentenza:

- quando le è comunicata l'ordinanza che dispone il T.S.O., la persona che vi è sottoposta deve essere avvisata della facoltà di nominare un difensore di fiducia;
- se questo non è nominato, la persona stessa è assistita da un difensore d'ufficio, che il **Giudice tutelare designa tra gli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 29 norme di attuazione c.p.p.**;
- il difensore di fiducia, o quello d'ufficio, è tempestivamente avvertito e può partecipare all'audizione svolta dal Giudice tutelare ai fini della convalida;
- al medesimo difensore va notificato il decreto sulla convalida;
- analoghe garanzie valgono in caso di proroga del T.S.O..

Il COA ha reso disponibile all'apposita Cancelleria del Tribunale l'accesso al servizio nomine difese d'ufficio tra gli Avvocati iscritti nelle liste predisposte per i "maggiorenni liberi".

Il Presidente del Tribunale di Catania, lo scorso 3 novembre, ha disposto le nuove linee guida nella trattazione del procedimento per T.S.O. dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 157/2026 (v. allegato).

In particolare, è stato previsto che:

- la cancelleria provvede ad inviare al difensore l'ordinanza del Sindaco che dispone il T.S.O. e il decreto del Giudice tutelare contenente il link per il collegamento audiovisivo;
- il difensore, nel caso in cui ricorrano i relativi presupposti, può fare riserva di proporre istanza per l'ammissione della persona interessata al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
- il procedimento per ottenere l'ammissione in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato della persona interessata è quello ordinariamente previsto in sede civile.

Il Consiglio organizzerà un incontro dedicato alla materia, di cui sarà data comunicazione.

Cordiali saluti.

Il Consigliere Segretario
Avv. Santi Pierpaolo Giacona

Il Presidente
Avv. Antonino Guido Distefano